

DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Circolare n. 17

Roma, 25 febbraio 2011

Al Dirigente Generale Vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e
Territoriali
e p.c. a: Organi Istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo Indipendente di Valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Riarticolazione delle percentuali dell'oscillazione per prevenzione (c.d. Terza oscillazione) e nuovi termini per la presentazione delle relative istanze.

Riscrittura a tariffa vigente dell'art. 24 del D.M. 12.12.2000.
D.M. 3 dicembre 2010.

Quadro Normativo

- /// **D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965**, recante "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

- /// **D.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 3 comma 1**, concernente «Tariffe dei Premi», che prevede l'approvazione con "decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, di distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattia professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni¹, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio”.

- ⚡ **Decreto Ministeriale 12.12.2000**, concernente le nuove tariffe dei premi e le relative modalità di applicazione ed in particolare art 24 che rubrica “Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività”.
- ⚡ **Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78** recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, **art 7** le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione dalle disposizioni di legge sono state devolute al Presidente dell’Ente.
- ⚡ **Delibera PRES-C.S. n. 79 del 21 aprile 2010**: Riscrittura a tariffa vigente dell'articolo 24 del DM 12.12.2000. Riarticolazione delle percentuali dell'oscillazione per prevenzione (c.d. Terza oscillazione).
- ⚡ **Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2010**: Approvazione della delibera n.79 del Presidente-Commissario straordinario dell'INAIL del 21 aprile 2010, concernente la “Riscrittura a tariffa vigente dell’art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2010”.

PREMESSA

Il Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2010² ha approvato la delibera n. 79 del Presidente-Commissario straordinario dell’INAIL del 21 aprile 2010 che ha modificato l’art. 24 del D.M. 12.12.2000, nel senso di seguito precisato.

¹ Sostituito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e successive modifiche.

² D.M. 3 dicembre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 16 febbraio 2011.

NUOVA DISCIPLINA

Il Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2010³ conferma la riduzione del tasso di premio per le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), ma ne riarticola le percentuali secondo lo schema che segue:

Lavoratori - anno	Riduzione
Fino a 10	30 %
Da 11 a 50	23 %
Da 51 a 100	18 %
Da 101 a 200	15 %
Da 201 a 500	12 %
Oltre 500	7 %

La modifica normativa, attraverso una migliore e più mirata articolazione delle percentuali di sconto correlate alle dimensioni aziendali, misurate in termini di lavoratori - anno, è volta a superare le criticità manifestatesi in questo primo decennio di applicazione, in relazione alla scarsa adesione delle aziende ed, in particolare delle PMI, alla riduzione. Al fine di effettuare una verifica sulla validità della scelta operata, il decreto prevede, dopo il primo biennio di applicazione delle nuove percentuali, che, per i Ministeri vigilanti, l'Istituto rediga una relazione illustrativa in merito alle effettive risultanze.

COMPUTO DEI LAVORATORI ANNO

Come specificato dalle disposizioni contenute nelle "Modalità di applicazione della tariffa dei premi"⁴ i lavoratori - anno del periodo si ottengono quale somma dei dati dei singoli anni, ovvero con

³ **Allegato 1.**

⁴ D.M. 12.12.2000, art. 22 commi 4 e 5.

riferimento alla somma del numero dei lavoratori - anno registrati nel primo triennio del quadriennio precedente l'anno per il quale la riduzione è richiesta.⁵

Ai sensi della nuova disposizione pertanto, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al:

- 30 % per le aziende con numero di lavoratori anno fino a 10
- 23 % per le aziende con numero di lavoratori anno da 11 a 50)
- 18 % per le aziende con numero di lavoratori anno da 51 a 100)
- 15 % per le aziende con numero di lavoratori anno da 101 a 200)
- 12 % per le aziende con numero di lavoratori anno da 201 a 500
- 7% per le aziende di rilevanti dimensioni (numero di lavoratori anno superiore a 500)

La misura della riduzione applicabile ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 delle Modalità deve essere individuata per singola voce, sulla base del numero di lavoratori - anno relativi alla voce stessa. Nel caso di P.A.T. a più voci, quindi, la determinazione deve essere effettuata separatamente per ognuna delle voci inserite all'interno della P.A.T., considerando soltanto il numero di lavoratori - anno relativi a ciascuna voce. A titolo esemplificativo, è pertanto possibile che la medesima Azienda abbia diritto ad una riduzione in misura pari al 30% per una voce con numero di lavoratori anno fino a 10 ed in misura pari al 7% per una voce con numero di lavoratori-anno superiore a 500. Nel caso di posizioni assicurative "migrate" con tasso ponderato, il numero dei lavoratori -anno è ovviamente quello relativo alla P.A.T.

⁵ A titolo esemplificativo quindi la misura dell'oscillazione riguardante l'anno 2011 - domanda di riduzione presentata entro il 28 febbraio 2011 in relazione agli interventi migliorativi effettuati nell'anno 2010 - è determinata considerando la somma dei lavoratori - anno registrati nel triennio 2007 - 2008 - 2009.

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA

Possono proporre domanda, tutte le Aziende che al 31 dicembre dell'anno solare precedente quello cui si riferisce la domanda siano in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro (c.d. "pre-requisiti").

In aggiunta è necessario che l'azienda abbia effettuato nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza, interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.

NUOVO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La nuova disciplina fissa il termine per la presentazione delle domande al 28 febbraio dell'anno per cui la riduzione è richiesta.

La domanda deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, alla Sede dell'I.N.A.I.L. nel cui territorio è ubicata l'azienda richiedente entro il 28 febbraio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. E' valida, altresì, la domanda presentata o comunque pervenuta entro il predetto termine presso qualsiasi Unità operativa dell'Istituto. In tal caso, l'Unità ricevente provvederà nel più breve termine a trasmettere la domanda stessa alla Sede territorialmente competente. Fino alla completa de materializzazione del procedimento viene mantenuta la possibilità di presentare l'istanza anche per via cartacea nel qual caso la data di presentazione allo sportello della sede o di spedizione via posta varranno quale data di presentazione.

Per la presentazione dell'istanza per l'anno 2011 la Ditta dovrà utilizzare l'attuale modello disponibile sul portale all'indirizzo www.inail.it/Assicurazione/Modulistica.

Per gli anni successivi è allo studio un nuovo modello che terrà conto delle novità introdotte dal D.M. 3.12.2010.

ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA

All'istruttoria e alla definizione della domanda di riduzione provvede la Sede territorialmente competente.

Anche ai sensi del novellato art 24, come per la disciplina previgente:

- la riduzione è concessa solo dopo l'accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo le modalità previste dal D.M. 24 ottobre 2007. La regolarità contributiva va accertata con riferimento alla data in cui viene effettuata in concreto la verifica.

Nel caso in cui sia riscontrata una condizione di irregolarità contributiva, l'azienda verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Per quanto concerne la regolarità assicurativa, rilevano la mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti il rischio assicurato (estensione e natura del rischio stesso, ecc.), ma non la mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza dello stesso, nonché la sede dell'azienda.

Anche nel caso sia riscontrata una irregolarità assicurativa che produce riflessi sulla regolarità contributiva, incidendo sul dovuto, l'azienda verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

- il provvedimento motivato deve essere comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda;
- la riduzione ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno; l'Istituto procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Le nuove percentuali si applicano anche alle istanze prodotte per l'anno 2011 con riferimento ad interventi effettuati nel corso del 2010.

Per quanto concerne le istanze già elaborate dalle Unità territoriali in base alla previgente disciplina, con applicativo ad hoc si provvederà d'ufficio e con elaborazione centrale all'assegnazione della nuova percentuale con contestuale trasmissione del provvedimento all'azienda interessata.

Con apposito messaggio in procedura GRAWEB verrà data notizia della data del rilascio in produzione delle conseguenti implementazioni procedurali.

Pertanto le Unità territoriali possono continuare ad operare secondo il normale iter.

IL DIRETTORE GENERALE

Allegati: 1

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, espresso con nota 75466 del 7 settembre 2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la riduzione dei premi di cui al comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, sostituire il decreto ministeriale 27 marzo 2009 alla luce dei criteri di concessione della riduzione del premio di cui alle note richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La riduzione spettante alle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 1, comma 780 e comma 781, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sull'ammontare complessivo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stabilita in misura pari al 2% per l'anno 2008, del 1,88% per l'anno 2009 e del 2,10% per l'anno 2010.

Il presente decreto abroga il decreto ministeriale 27 marzo 2009.

Art. 2.

Le economie, eventualmente generate dall'applicazione dell'art. 1, sono destinate ad incrementare l'ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto.

L'INAIL provvede ad effettuare, anche ex post, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2010

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
SACCONI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio 301

11A02110

DECRETO 3 dicembre 2010.

Riscrittura a tariffa vigente dell'articolo 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente «disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto l'art. 1 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha individuato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai fini tariffari, quattro gestioni separate;


Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, prevede l'approvazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di distinte tariffe dei premi per ciascuna delle gestioni tariffarie di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo e le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 2000, concernente le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione ed in particolare l'art. 24 che rubrica «Oscillazione del tasso medio per prevenzione»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 settembre 2008, di nomina del Commissario Straordinario dell'INAIL;

Vista la delibera del Presidente - Commissario straordinario dell'INAIL n. 79 del 21 aprile 2010, concernente «Riscrittura a tariffa vigente dell'art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000. Riarticolazione delle percentuali dell'oscillazione per prevenzione (c.d. Terza oscillazione);

Vista la documentazione istruttoria richiamata dalla citata delibera INAIL, ed in particolare, le relazioni tecniche alla stessa allegata ed i documenti richiamati;



Considerate le criticità manifestatesi in questo primo decennio di applicazione dell'attuale tariffa in relazione alla scarsa adesione delle aziende ed, in particolare delle PMI, allo sconto di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

L'oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività si articola con le seguenti modalità.

1. Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

Lavoratori - anno	Riduzione
Fino a 10	30%
Da 11 a 50	23%
Da 51 a 100	18%
Da 101 a 200	15%
Da 201 a 500	12%
Oltre 500	7%

2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL. Il provvedimento è adottato a seguito dell'attuazione da parte del datore di lavoro, nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.

A pena d'inammissibilità, l'istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell'istanza l'INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.

3. Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda.

4. La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

5. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'INAIL procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall'INAIL al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Il presente articolo sostituisce l'art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

Art. 2.

Alla fine del primo biennio di applicazione, l'INAIL provvede al monitoraggio dell'andamento dell'oscillazione del tasso medio per prevenzione secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 24 di cui al comma 1 del presente decreto, redigendo una relazione illustrativa per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2010

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
SACCONI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1, foglio 300

11A02111

DECRETO 20 dicembre 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Avellino.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante «Norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge n. 20 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge n. 9 marzo 1989, n. 88 recante «Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro» ed, in particolare, l'art. 44;

Viste le Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale Previdenza Sociale - Div. III - numeri 31 e 33/89, rispettivamente, del 14 e

